

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D. Lgs 117/2017, Correttore art. 26 del 105/2018
ASSOCIAZIONE AMICI DEL MONASTERO DI SAN SIGISMONDO APS

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL 27 SETTEMBRE 2019**

Il giorno venerdì 27 settembre 2019 alle ore 17:00, presso la sede sociale di Cremona piazza Bianca Maria Visconti 3, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale "Amici del Monastero di San Sigismondo APS", codice fiscale 93049730190, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifiche allo statuto sociale in vigore, deliberate dal consiglio del 26 giugno 2019.

Essendo andata deserta la prima convocazione, in seconda convocazione sono presenti, fisicamente o per delega, n. 58 soci su un totale di n. 84 soci iscritti ed aventi diritto al voto, di cui 3 onorari e 81 ordinari in regola col pagamento della quota annuale del 2019. Il quorum richiesto dallo statuto per la valida costituzione dell'Assemblea Straordinaria è pertanto rispettato.

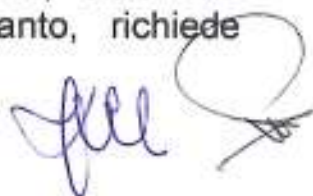
Presiede l'Assemblea il sig. Mario Nolli nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza la riunione il sig. Fausto de Crecchio nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno interviene il Presidente il quale spiega ai soci la ragione che ha portato l'Associazione a valutare l'adozione di un nuovo Statuto. Il Presidente spiega infatti che, a norma del comma 2 dell'art. 101 del nuovo "Codice del terzo settore" (D.Lgs. 117/2017), l'Associazione, in quanto Associazione di Promozione Sociale, era chiamata, per mantenere il diritto di godere delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge, ad adeguare, entro il 2 agosto di quest'anno, termine poi differito al 30 giugno 2020, il proprio statuto alla nuova disciplina. Pertanto, il Consiglio Direttivo, appreso dell'attivazione di percorsi di accompagnamento agli adeguamenti di Statuto promossi dal Centro di Servizio per il Volontariato, ha dato mandato al Presidente e al Segretario dell'Associazione di partecipare ad uno di essi. Sulla base di quanto appreso, e considerando il fatto che lo Statuto dell'Associazione aveva comunque bisogno di alcune modifiche eccedenti il semplice adeguamento imposto dalla Legge, il Consiglio Direttivo ha deliberato, in data 26 giugno 2019 di adottare un nuovo Statuto al fine di dotare l'Associazione di regole aggiornate di funzionamento, oltre che coerenti con la disciplina di Legge. Il Presidente, pertanto, richiede all'Assemblea di discutere ed approvare il nuovo Statuto.

Si apre dunque il dibattito.

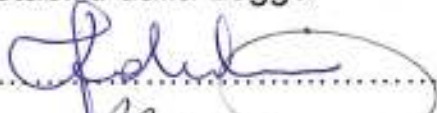


Al termine degli interventi il Presidente chiede all'Assemblea di approvare il nuovo Statuto.

L'Assemblea, chiamata a votare, delibera all'unanimità di adottare il nuovo statuto.

Non essendovi altri punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed alla approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta.

Il presente verbale e l'allegato Statuto, che ne è parte integrante, verranno registrati presso l'Agenzia delle Entrate a cura del Presidente o suo delegato entro i termini stabiliti dalla Legge.

Il Segretario.....

Il Presidente.....

REGISTRATO A CREMONA IL 30 SET. 2019 AL N° 1838 SERIE 3
VERSATI €
IDENTIFICATIVO TELEMATICO T11219601838000111



PER DELEGA DEL DIRETTORE

L'IMPIEGATO PREPOSTO
M. Cristina GARRUTO



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

Bozza dello Statuto approvato dal Consiglio di mercoledì 26 giugno 2019

Statuto dell'Associazione

Amici del Monastero di San Sigismondo APS

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituito l'Ente di Terzo Settore nella forma di Associazione di Promozione Sociale denominato **Amici del Monastero di San Sigismondo - APS**.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'Associazione ha sede nel Comune di Cremona (CR) in Piazza Bianca Maria Visconti 3, presso il Monastero di San Giuseppe in San Sigismondo.

L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e di utilità sociale che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa. La durata dell'Associazione è illimitata.



L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di soci e terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla meta del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a small mark at the end.

Art. 2 - Finalità e attività

L'Associazione denominata **Amici del Monastero di San Sigismondo - APS** persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- Tutelare e salvaguardare, in collaborazione con la comunità monastica che lo abita, il complesso monastico di San Sigismondo;
- valorizzare e promuovere la conoscenza del bene artistico, architettonico e culturale del complesso di San Sigismondo per favorire la crescita culturale dell'intera comunità.

Nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 Dlgs 117/2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art 5 Dlgs 117/2017.



In particolare l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- organizzare occasioni di conoscenza e di approfondimento sul complesso monumentale (conferenze, visite guidate, ecc);
- promuovere attività di formazione sulle tracce della grande tradizione monastica al fine di valorizzarne l'esperienza e il valore spirituale e culturale;
- promuovere attività di studio, di ricerca e di divulgazione in rapporto alla storia e alla rilevanza artistica del complesso monumentale;
- programmare interventi di restauro, di recupero o miglioramento che consentano la conservazione del monumento e una sua fruizione più agevole per i fedeli, da una parte, e per turisti e gli studiosi.;
- raccogliere fondi al fine di sostenere gli interventi di restauro del monumento;
- promuovere tra i propri soci disponibilità rispetto alle attività di custodia, alla realizzazione di visite guidate, ecc. all'interno del complesso monumentale.

Le sopradettagliate attività sono elencate a titolo indicativo e non esaustivo.

L'Associazione opera mediante l'azione diretta, personale dei propri soci, le prestazioni dei soci sono sempre svolte a titolo gratuito.

Art. 3 - I Soci

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. Il numero dei soci è illimitato. E' esclusa la



temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

La domanda di ammissione dovrà contenere:

-l'indicazione del nome, cognome, residenza, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

Il Consiglio Direttivo si esprime sulla domanda di ammissione nella prima riunione successiva al suo ricevimento, deliberando l'accoglimento o il rifiuto, nel qual caso motivato entro 90 giorni dal suo ricevimento. Al momento dell'ingresso verrà richiesto il versamento della quota associativa secondo l'importo che verrà indicato annualmente dall'Assemblea.

I soci sono classificati in due categorie:

- soci onorari;
- soci ordinari.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione, in particolare, ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.



L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

E' sancita l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo salvo che il trasferimento avvenga per causa di morte. In ogni caso la quota non sarà rivalutabile.

Art.4 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- Decesso;
- Decadenza per mancato pagamento della quota associativa per un biennio consecutivo
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del



provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario e consultare i verbali e gli altri libri sociali.
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo tre)
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;



- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Art. 6 - Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- a) il Consiglio Direttivo;
- b) Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 7 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento delle quote associative. Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima e da comunicare ad



ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati, o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo. I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario nominato dall'Assemblea. Per ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel libro delle assemblee, libro sempre a disposizione dei soci per consentire la libera consultazione. Le



disposizioni dell'Assemblea impegnano tutti gli aderenti. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste agli Artt. 15 e 16 del presente Statuto.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri effettivi, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una



pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Nelle schede dovranno essere indicati tutti i candidati ad essere eletti come membri del Consiglio Direttivo. Nelle schede si potranno esprimere 7 preferenze. In caso di parità di voti, e se nessuno rinuncia, si procederà al ballottaggio.

Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno a maggioranza di voti, espressi a scrutinio palese, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione. Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale, nel libro dei verbali del Consiglio, a cura del Segretario, che lo sottoscrive insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:



- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci. In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti dovranno convocare l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.



Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze. E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni.

Art.10 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, la gestione della cassa e ne tiene la contabilità. Predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione, documenti che sottopone al Consiglio Direttivo per la loro approvazione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller, more intricate mark.

Art.11 – Organo di Controllo e revisione legale

L'Assemblea nomina obbligatoriamente l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea nomina obbligatoriamente un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

I componenti effettivi ed i supplenti sono scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti dell'Organo di Controllo effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.



L'Organo di Controllo:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro.

Art. 12 - Il Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati
- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;



- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 13 - Il Rendiconto

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D. Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i proventi e i costi di competenza, nonché la consistenza finanziaria.

Il bilancio preventivo deve pure essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D. Lgs. 117/2017 qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua. La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.



14 – Quote associative

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro i primi quattro mesi di ogni esercizio. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.

Art. 15 – Modifiche dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, nei limiti del D. Lgs. 117/2017. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei soci, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% più uno dei soci; la delibera di modifica dello statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 16 - Scioglimento dell'Associazione

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore



di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. E' fatto divieto di distribuire il patrimonio residuo agli Associati.

Art. 17 - Disposizioni finali

Il Consiglio viene autorizzato ad apportare allo Statuto tutte le modifiche che venissero richieste dalle autorità competenti per l'iscrizione dell'Associazione ad Albi o registri pubblici. Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.TO MARIO NOLLI

